

ELENCO ELEMENTI SUI QUALI VENGONO EFFETTUATI I CONTROLLI PER ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

1	REQUISITI SOGGETTIVI E PROFESSIONALI (art. 123 Cds) in caso di persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante; nel caso di apertura di ulteriori sedi di autoscuola, per ciascuna deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, in possesso degli stessi requisiti:
1.1	età minima di anni ventuno
1.2	risulti di buona condotta
1.3	diploma di istruzione di secondo grado
1.4	abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida
1.5	esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni
2	CAPACITA' FINANZIARIA (art. 2 D.M. 317/1995) attestazione di affidamento di euro 25.822,85 , nelle varie forme tecniche, rilasciata da aziende o istituti di credito; società finanziarie (con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.285,85) in alternativa certificato attestante la proprietà di immobili di valore non inferiore ad euro 51.645,69 , con indicazione della categoria e della classe nonché certificazione attestante la libertà da ipoteche o iscrizioni (certificato notarile o certificato della conservatoria dei Registri immobiliari)
3	ORARIO DI APERTURA, TARIFFE, AVVISI AL PUBBLICO
3.1	orario di apertura corrispondente a quello comunicato alla Città metropolitana (art. 27 regolamento della CM)
3.2	elenco tariffe esposto nei locali in modo visibile (art. 28, comma 2 regolamento della CM)
3.3	avviso che informi che la durata minima delle lezioni di teoria e delle esercitazioni di guida è rispettivamente, di un'ora e di 30 minuti (art. 28, comma 2 regolamento della CM)
3.4	avviso, affisso in modo visibile, che indichi la possibilità, per l'utente, di segnalare alla Città metropolitana di Venezia la violazione delle norme in materia di autoscuola e di Centro di istruzione (art. 28, comma 1 regolamento della CM)
4	LOCALI (art. 16 regolamento della CM) - tali requisiti non si applicano alle autoscuole che operanti anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/1995
4.1	(in caso di locali già autorizzati): sono idonei e conformi alle prescrizioni della normativa di settore, sono in possesso del certificato di conformità edilizia ed agibilità e della destinazione d'uso prescritti e non hanno subito modifiche rispetto al momento dell'attuale autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana
4.2	(in caso di locali nuovi o con modifiche):
4.2.1	A) sono in possesso del certificato di conformità edilizia ed agibilità, con la destinazione d'uso
4.2.2	Oppure B) dichiarazione asseverata, a firma di un tecnico incaricato iscritto all'Albo professionale, attestante la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, presentata con pratica edilizia di richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità, riportante gli estremi del relativo protocollo di avvenuto deposito presso il Comune competente, per cui è in corso l'istruttoria
4.2.3	Oppure C) dichiarazione asseverata, a firma di un tecnico incaricato iscritto all'Albo professionale, attestante la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, presentata con pratica edilizia di richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità, riportante gli estremi del relativo protocollo di avvenuto deposito presso il Comune competente, in relazione alla quale si è formato il silenzio-assenso
4.3	un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie, separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico (art. 16, comma 1, lett. a, regolamento della CM)
4.4	posti a sedere in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula e tali che per ogni allievo sono disponibili almeno mq. 1,50 nell'aula (art. 16, comma 1, lett. a regolamento della CM)
4.5	un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede

ELENCO ELEMENTI SUI QUALI VENGONO EFFETTUATI I CONTROLLI PER ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

	con ingresso autonomo (art. 16, comma 1, lett. b, regolamento della CM)
4.6	servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati - anche con impianti di aerazione ed illuminazione elettrica (art. 16, comma 1, lett. c, regolamento della CM)
5	ARREDAMENTO DIDATTICO
5.1	una cattedra od un tavolo per l'insegnante (art. 17, comma 1, lett. a regolamento della CM)
5.2	una lavagna dimensioni minime m. 1,10 X 0,80 o lavagna luminosa(art. 17, comma 1, lett. b, regolamento della CM) - <i>non necessaria nel caso in cui il materiale didattico è sostituito da supporti audiovisivi o multimediali</i>
6	EFFICIENZA E COMPLETEZZA DEL MATERIALE DIDATTICO VEDASI SCHEDA ALLEGATA
7	MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA VEDASI SCHEDA ALLEGATA
8	RISPETTO MODALITA' TENUTA DEI REGISTRI
8.1	sul registro di iscrizione sono annotati i seguenti elementi (art. 26, comma 1 regolamento della CM): a) numero e data di iscrizione; b) generalità degli allievi; c) categoria di patente che l'allievo possiede; d) corso che l'allievo intende frequentare; e) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa); f) data degli esami di teoria e di guida g) relativo esito; h) numero della patente e data del rilascio; i) (se l'allievo sia demandato ad un centro d'istruzione) indicazione, nell'apposita colonna, di: - data del trasferimento - corso che intende frequentare l) (nel caso il registro sia compilato da un centro d'istruzione), indicazione di: - denominazione e codice dell'autoscuola da cui proviene - numero progressivo e data di trasferimento al Centro
9	PERSONALE AUTORIZZATO
9.1	uno o più insegnanti di teoria (art. 20, comma 3, regolamento della CM)
9.2	uno o più istruttori di guida (art. 20, comma 3, regolamento della CM)
9.3	uno o più soggetti abilitati che cumulino le funzioni di insegnante e istruttore (art. 20, comma 3, regolamento della CM)
9.4	almeno un altro istruttore di guida (solo nel caso risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno solare)
9.5	(in caso di carenza di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti) sussistenza della comunicazione alla struttura competente della Città metropolitana dell'impiego di insegnante o istruttore di altra autoscuola, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi (art. 20, comma 9, regolamento della CM)
10	CAPACITA' DIDATTICA DEL PERSONALE (art. 336, comma 1, lett. a, D.P.R. 495/1992)
11	PERCENTUALE ALLIEVI CHE NON HANNO SUPERATO LA PROVA DI ESAME NELL'ARCO DI SEI MESI (art. 336, comma 1, lett. e, D.P.R. 495/1992)
12	PERCENTUALE ALLIEVI PRENOTATI MA NON PRESENTATI AGLI ESAMI (art. 336, comma 1, lett. f, D.P.R. 495/1992)
13	REGOLARE SVOLGIMENTO DEI CORSI (art. 336, comma 1, lett. g, D.P.R. 495/1992)